



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2013 (06.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0243 (COD)**

**10184/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1242
ASILE 22
OC 326**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del : Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER / CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

[prima lettura]

- Adozione

a) della posizione del Consiglio

b) della motivazione del Consiglio

- Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 5 giugno 2013

Dichiarazioni della Commissione

1. Riguardo all'applicazione del presente regolamento la Commissione ribadisce che, nel proporre condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni sui trasferimenti quali previsti dal presente regolamento, assicurerà che siano mantenute le norme attuali sui trasferimenti, di cui agli articoli da 7 a 10 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio.

2. La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

3. La Commissione ritiene che la disposizione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, quarto comma debba essere interpretata nel senso che i termini previsti agli articoli 21, 23, 24 e 29 sono calcolati tenendo conto del periodo già trascorso con la procedura di trattenimento. In tali casi, il periodo di un mese per la presentazione della richiesta di presa o ripresa in carico dei richiedenti e il periodo di sei settimane per effettuare il trasferimento allo Stato membro competente sono detratti dai periodi di cui agli articoli 21, 23 e 29.

Dichiarazione della Slovenia

La Slovenia condivide il parere secondo il quale il regolamento Dublino costituisce un elemento fondamentale del sistema europeo comune di asilo e come tale contribuisce al funzionamento efficace della politica dell'UE in materia di asilo.

L'esperienza passata ha dimostrato che è necessario migliorare il funzionamento del sistema Dublino, ma ci ha anche insegnato che a tal fine occorre agire con cautela, prestando debita attenzione alla natura orizzontale del regolamento. La Slovenia ritiene che tale aspetto non sia stato opportunamente preso in considerazione nel corso dei negoziati e per questa ragione desidera esprimere la sua profonda preoccupazione per la rifusione del regolamento Dublino.

Varie disposizioni modificate potrebbero comportare notevoli oneri amministrativi e finanziari e protrarre la procedura. Ciò potrebbe nuocere al corretto funzionamento dell'intero sistema, aggravando pertanto seriamente la situazione delle persone che vi sono soggette.

La Slovenia si rammarica delle nuove disposizioni sul colloquio personale supplementare previste dalla procedura Dublino. A suo parere, l'istituto del colloquio in questione è disciplinato in maniera sufficiente dalla direttiva sulle procedure d'asilo che ne prevede anche l'utilizzo nell'ambito del regolamento. Tale duplicazione potrebbe comportare un notevole onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri.

La Slovenia si rammarica inoltre della riduzione dei termini di trattenimento di cui all'articolo 28 e della disposizione ai sensi della quale una persona non deve essere trattenuta per il solo motivo che sia soggetta alla procedura Dublino. La Slovenia è del parere che ciò possa compromettere gravemente la capacità degli Stati membri di effettuare in modo efficace i trasferimenti ai sensi di Dublino e possa avere effetti negativi in tutta l'UE, non essendo possibile evitare con efficacia la fuga dei richiedenti.

La Slovenia è preoccupata per le disposizioni previste nella procedura con riguardo ai minori non accompagnati e alle persone a carico. Pur pienamente consapevoli delle particolari esigenze di queste persone e del loro stato di vulnerabilità, temiamo che tale estensione dell'obbligo di far stabilire e conseguentemente ricongiungere le persone interessate con i familiari e congiunti si riveli pressoché impraticabile e comporti un notevole onere amministrativo, specie per le autorità competenti degli Stati membri più piccoli, oltre a protrarre la situazione di incertezza dei richiedenti asilo interessati.

Infine, la Slovenia desidera porre nuovamente in luce le sue perplessità circa l'introduzione, nell'ambito del regolamento, del sistema di allarme rapido in quanto non è principalmente connesso alla procedura Dublino.

Dichiarazione della Grecia

1. Il completamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS) consentirà l'ulteriore sviluppo di iniziative incentrate su una sincera e genuina solidarietà verso gli Stati membri, specialmente quelli situati alle frontiere esterne dell'UE. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituzionalizza, per la prima volta, la nozione di "solidarietà" come pure la ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (articolo 80)¹, nei settori della migrazione e dell'asilo.

2. Le questioni inerenti all'asilo sono particolarmente importanti e prioritarie per la Grecia, uno degli Stati membri sottoposti a forti pressioni alle frontiere esterne a causa dei flussi misti di migranti illegali. In tale contesto la Grecia sta mettendo in atto una riforma globale dei suoi sistemi di gestione dell'asilo e della migrazione, supportando così in modo efficace e costante lo sviluppo del CEAS.

3. La Grecia ritiene che la rifusione del "regolamento Dublino" si sia dimostrata meno ambiziosa di quanto avrebbe dovuto poiché, tra l'altro, non fornisce risposte sostanziali alle preoccupazioni e alle questioni urgenti cui sono confrontati gli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE. Ciò è dovuto a tre ragioni principali:
 - la prima disposizione relativa al criterio di ingresso non è mai stata esaminata durante le discussioni sulla rifusione del "regolamento Dublino";

 - non è stata inserita nel testo finale una disposizione relativa alla sospensione dei trasferimenti;

 - il nuovo articolo 31 si limita al sistema di asilo e non contiene riferimenti alle pressioni dovute ai flussi migratori misti.

¹ *Articolo 80: "Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio".*

4. Per le ragioni suesposte, la Grecia non può fornire il suo appoggio all'adozione, quale presentata tra i punti "A".
-